



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI MODENA E REGGIO EMILIA

Direzione Ricerca  
e Relazioni Internazionali

Decreto n. 05

## IL RETTORE

VISTO l'art. 18 comma 5 della legge 240/2010 così come modificato dalla legge  
4.04.2012 n. 35;

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 12 febbraio 2013

## DECRETA

Art. 1 – E' emanato il "Regolamento per l'assegnazione di borse di ricerca di Ateneo"  
nel testo sottoriportato

## REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI RICERCA DI ATENEIO

### **ARTICOLO 1**

I Dipartimenti/Centri dell'Università di Modena e Reggio Emilia ( più avanti denominati "strutture") possono istituire borse di ricerca (più avanti denominate "borse") da riservarsi a giovani in possesso di titolo di laurea, laurea specialistica o magistrale, rilasciato da Università, Istituti Superiori Universitari o titolo riconosciuto equipollente, finalizzate a scopi funzionali alle finalità scientifiche dell'Ateneo.

### **ARTICOLO 2**

Le borse debbono essere finanziate con fondi, specificatamente finalizzati, provenienti da apposite convenzioni in modo da non gravare sul bilancio dell'Università così come previsto dall'art. 18 della legge 240/2010 e s.m.i..

L'istituzione delle borse è proposta dalle strutture interessate che stipulano apposite convenzioni, espressamente finalizzate.

Per ogni borsa è designato un professore di ruolo o un ricercatore (più avanti denominato "Responsabile della ricerca") dell'Ateneo sotto la cui guida verrà svolta l'attività del borsista.

### **ARTICOLO 3**

L'importo lordo di ogni borsa, oneri a carico del datore di lavoro compresi, se e in quanto previsti dalla normativa vigente, non deve essere inferiore a € 14.400 annui e

non può superare l'importo previsto per la fascia massima dell'assegno di ricerca di cui al regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca dell'Ateneo.  
Le somme previste in convenzione e destinate al finanziamento dovranno essere sufficienti a coprire l'intera durata della borsa.

#### **ARTICOLO 4**

Le borse devono avere una durata minima di sei e potranno essere rinnovate per periodi non inferiori a sei mesi.

Anche il rinnovo dovrà essere finanziato da apposita convenzione, approvata da parte della struttura proponente e debitamente perfezionata almeno un mese prima del termine di scadenza della fruizione della borsa.

#### **ARTICOLO 5**

Le borse vengono assegnate a seguito di pubblicazione di un apposito bando di concorso da emanarsi con provvedimento del Direttore della struttura.

La pubblicazione dovrà essere effettuata attraverso il sito web della struttura.

Nei bandi sono determinati il numero e l'ammontare delle borse.

La richiesta di attivazione di borsa, corredata della convenzione dovrà essere approvata dal competente organo della struttura e dovrà contenere tutti gli elementi da indicare nel bando.

E' ammesso lo svolgimento dell'intera procedura di selezione anche da parte dell'ente finanziatore, a condizione che vengano rispettati criteri di pubblicità e di trasparenza. In tale caso è necessario che la struttura faccia propria la procedura adottata dall'ente esterno finanziatore.

#### **ARTICOLO 6**

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate dai candidati alla segreteria della struttura proponente entro la data indicata nel bando.

Il concorso è per titoli e, se previsto dal bando, anche per colloquio. Il candidato deve presentare un progetto di ricerca in coerenza con le finalità del finanziamento esterno.

La Commissione giudicatrice, nominata dal Direttore della struttura, è costituita da tre membri: il Responsabile della ricerca e due professori di ruolo o ricercatori.

La Commissione fissa preventivamente i criteri di valutazione dei titoli, del progetto di ricerca e dell'eventuale colloquio.

La Commissione, al termine dei lavori, compilerà e trasmetterà alla segreteria della struttura un verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi ed il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

L'assegnazione della borsa al candidato vincitore sarà effettuata con provvedimento del Direttore della struttura

#### **ARTICOLO 7**

Le borse messe a concorso saranno conferite, secondo l'ordine della graduatoria e decorreranno dal 1 o dal 16 giorno del mese successivo alla data di emanazione del provvedimento di conferimento oppure da una data successiva, ove questa sia indicata espressamente nel bando o nel provvedimento di assegnazione.

La borsa di ricerca non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite.

Accogliendo la borsa il vincitore sarà tenuto a rilasciare conforme responsabile dichiarazione.

## **ARTICOLO 8**

Il godimento della borsa non integra un rapporto di lavoro essendo finalizzato alla sola formazione all'attività di ricerca da parte dei borsisti.

Le borse sono soggette al trattamento fiscale e previdenziale previsto dalla legge in vigore al momento della liquidazione dell'importo.

## **ARTICOLO 9**

L'Università di Modena e Reggio Emilia stipula a favore dei borsisti adeguate polizze assicurative, relativamente ai rischi "responsabilità civile verso terzi" e "infortuni", compreso il rischio "in itinere". L'importo della relativa assicurazione viene automaticamente detratto dall'importo della borsa.

## **ARTICOLO 11**

I borsisti hanno diritto di accedere alla struttura di ricerca cui sono assegnati e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo la normativa vigente nella struttura.

L'attività di ricerca sarà svolta all'interno della struttura, nonché all'esterno di essa ove autorizzata espressamente. Le assenze non dovranno essere di durata tale da pregiudicare lo svolgimento dell'attività di ricerca da parte del borsista.

## **ARTICOLO 12**

In caso di rinuncia degli assegnatari o di decadenza per mancata accettazione, le borse possono essere conferite ai candidati classificati idonei, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di accettarla, o che, pur avendo accettato la borsa, non dimostrino di aver iniziato l'attività di ricerca dalla data indicata nella lettera di conferimento. Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute od a casi di forza maggiore, debitamente comprovati. In tal caso, il pagamento della borsa sarà effettuato a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività di ricerca, fermo restando la durata della borsa stessa.

Il borsista che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute inadempienze, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore godimento della borsa. Il provvedimento di decadenza sarà adottato dal Direttore della struttura su proposta motivata del Responsabile della ricerca, sentito l'interessato.

## **ARTICOLO 13**

Le borse vengono erogate in rate periodiche posticipate con cadenza definita dal bando di concorso e comunque non inferiore al bimestre e dietro presentazione di una dichiarazione di frequenza rilasciata dal Responsabile della ricerca.

## **ARTICOLO 14**

I borsisti devono, al termine della durata della borsa, trasmettere al Direttore della struttura una relazione riguardante l'attività da essi svolta, munita del visto del Responsabile della ricerca.

In caso di pubblicazione dei risultati della ricerca i borsisti dovranno indicare che la stessa è stata effettuata grazie al godimento di una borsa loro assegnata dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e dall'Ente esterno finanziatore.

## **ARTICOLO 15**

L'inosservanza delle norme del presente regolamento e del bando di concorso comporta l'immediata decadenza dal godimento della borsa per la parte comunque residuale ed esclude il beneficiario da eventuali rinnovi.

**ARTICOLO 16.**

Eventuali aspetti integrativi specifici potranno essere disciplinati, purchè non in contrasto col presente regolamento, nel relativo bando di concorso.

Art. 2. Ai sensi dell'art. 24 comma 10 dello Statuto di Ateneo il regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo dell'Università.

Modena, 27 febbraio 2013

f.to Il Rettore  
(prof. Aldo Tomasi)